



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Credito d'imposta sponsorizzazioni 2020 – Terzo elenco pubblicato dal Dipartimento per lo Sport - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Limite massimo compensabile nel Mod. F 24

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2022

Oggetto: Credito d'imposta sponsorizzazioni 2020 – Terzo elenco pubblicato dal Dipartimento per lo Sport - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Limite massimo compensabile nel Mod. F 24 -

Sul sito web del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, in data 4 aprile 2022, il terzo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive per l'anno 2020 – codice tributo 6954 – dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l'Agenzia delle Entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

I soggetti che non risultano inclusi nei tre elenchi fino ad ora pubblicati dal Dipartimento per lo Sport possono verificare la propria situazione all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, e qualora riscontrino inesattezze possono contattare il Dipartimento al numero di telefono 066779.5144 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 12.

Un quarto elenco verrà pubblicato per le situazioni residuali o per eventuali rettifiche.

Il credito d'imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con Mod. F 24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scartamento dell'operazione di versamento.

Si ricorda che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e di quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 11 è stato chiarito che passa a regime a 2 milioni di euro il limite massimo compensabile per l'utilizzo dei crediti e dei contributi nel Mod. F 24.

Si ricorda che per l'anno 2020 il limite dei crediti e dei contributi compensabili o rimborsabili, in precedenza fissato a 700 mila euro, è stato elevato ad 1 milione di euro per effetto dell'art. 147, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

Detto limite è stato, poi, elevato a 2 milioni di euro con l'art. 22 del D.L. n. 73/2021, entrato in vigore il 26 maggio 2021.

E' utile ricordare che la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e all'IVA per importi superiori a 5 mila euro annui, può essere fatta a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, mentre i crediti di importo inferiore a 5 mila euro possono essere usati, invece, in compensazione dal primo giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.